

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5570 del 29/10/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (B0) IN VIA BERNARDA N. 1650 PER USO INDUSTRIALE_BO00A0097_CANTINE SGARZI LUIGI s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5795 del 26/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0819897 del 10/11/2015, Cantine Sgarzi Luigi s.r.l., c.f. 03046100370, con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO), via Bernarda 1650, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 11833/2013 (cod. BO00A0097);

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 11833/2013;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- che il procedimento di rinnovo della concessione è assoggettato all’art.27 del R.R.41/2001;

DATO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”:
 - il prelievo di cui al pozzo 1 ricade nei casi di “Esclusione”, definiti dalla medesima direttiva e, pertanto, si è reso necessario richiedere nuovamente il parere dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po, acquisito agli atti con prot. n. PGDG/2018/0013677 del 01/10/2018, che si è espressa in senso favorevole e condizionato alla seguente prescrizione:
“Il concessionario è tenuto a installare strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”;
 - il prelievo di cui al pozzo 2 ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 22/10/2018 la somma pari a 1588,24 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di euro 500,00, mediante versamento effettuato in data 21/12/2006;

RITENUTO opportuno che sia effettuata la misurazione di portata e di quantità di acqua pubblica derivata per ognuno dei 2 prelievi, in quanto sono afferenti a 2 distinti corpi idrici aventi caratteristiche quali - quantitative differenti;

RITENUTO INOLTRE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO00A0097;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Cantine Sgarzi Luigi s.r.l., c.f. 03046100370, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ad uso industriale e antincendio mediante n. 2 opere fisse, cod. BO00A0097, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- pozzo 1
 - profondità di m 80,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bernarda n. 1650, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 63, mapp. n. 2; coordinate UTM RER x: 709063; y: 920201;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 9,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari mc/annui 6000,00 (di cui il 97% tramite pozzo n. 1) ;
- pozzo 2
 - profondità di m 20,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bernarda n. 1650, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 63, mapp. n. 2; coordinate UTM RER x: 709101; y: 920120;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari mc/annui 6000,00 (di cui il 3% tramite pozzo n. 2) ;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 25/10/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in 2.088,24 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.088,24 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento alla concessionaria attraverso posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, e ai sensi del d.lgs. 104/2010, art. 133, c. 1, lett. b, dinanzi all'Autorità giurisdizionale

amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Cantine Sgarzi Luigi s.r.l., c.f. 03046100370 (cod. BO00A0097).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
 - Pozzo 1: profondità di m 80,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 5,5, dotato di filtro posizionato alla profondità di 40 mt dal p.c.
 - Pozzo 2: profondità di m 20,00, con tubazione di rivestimento in laterizio del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,00, non è presente alcun sistema di filtrazione.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bernarda n. 1650, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 63, mapp. n. 2; coordinate UTM RER: X: 709063; Y: 920201 pozzo 1 e X: 709101; Y: 920120 pozzo 2;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e viene utilizzata previa depurazione e potabilizzazione, per circa il 60% per il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento e per il 40% per la diluizione di prodotti enologici in polvere da aggiungere ai prodotti in lavorazione e per la produzione di bevande & cocktail a base di vino, per la quale è consentita l'aggiunta di una certa percentuale di acqua.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 11, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 6000,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 2492ER-DQ2 - CCI-Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore per l'opera di presa denominata pozzo 1 e dal corpo idrico 0492ER-DQ2-CCS - Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore per l'opera di presa denominata pozzo 2;

ARTICOLO 3- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario dovrà installare 2 idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, di cui uno in corrispondenza del punto di prelievo denominato pozzo 1 e l'altro in corrispondenza del punto di prelievo denominato pozzo 2, e dovrà trasmettere i dati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in 2.088,24 euro. I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.088,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza, come descritti all'art. 7, punto 7 del presente disciplinare.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di salute pubblica in considerazione che l'acqua ha un utilizzo alimentare. Il concessionario è inoltre tenuto a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.